

Modalità di riduzione delle donazioni – Cass. n. 35461/2022

Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - oggetto - donazione - Legittimario - Reintegrazione della quota di riserva - Azione di riduzione - Modalità di riduzione delle donazioni - Dalla più recente alla più vecchia - Inderogabilità - Scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella posteriore - Limiti - Onere del legittimario (e del giudice) di scomputare dal valore della riduzione richiesta il valore della riduzione che il legittimario avrebbe potuto chiedere al donatario posteriore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di tutela dei diritti del legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555, 558 e 559 c.c. e, pertanto, la scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella più recente incontra il limite rappresentato dall'onere di scomputare dal valore della riduzione richiesta quello della riduzione che il legittimario avrebbe potuto richiedere al donatario posteriore, giacché egli non può recuperare, a scapito di un donatario anteriore, quanto potrebbe conseguire agendo in riduzione nei confronti del donatario più recente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che non aveva tenuto conto dell'interesse della ricorrente, donataria convenuta con l'azione di riduzione, da un lato, a far risultare che i beni relitti avevano una consistenza maggiore rispetto a quella indicata dai giudici di merito, in modo da escludere o circoscrivere l'esistenza di una lesione cagionata dalle donazioni, dall'altro, a fare emergere l'esistenza di eventuali donazioni, in ipotesi posteriori alla sua, in guisa da elidere o circoscrivere la riducibilità delle proprie.)

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35461 del 02/12/2022 (Rv. 666331 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0558, Cod_Civ_art_0559

Corte

Cassazione

35461

2022